

Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2016, n. 41-3441

Regolamento (CE) n. 1308/2013. Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Integrazione alla DGR n. 80-2778 del 29.12.2015 per la campagna 2015-2016 per la campagna 2015-2016.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

In particolare l'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce la misura di sostegno di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito del programma nazionale di sostegno previsto all'art. 103 duodecies del medesimo regolamento, presentato da ciascuno Stato Membro e riferito nel primo quinquennio agli esercizi finanziari dal 2009 al 2013.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, e successive modifiche, reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo.

In particolare il titolo II, capo II, del regolamento (CE) n. 555/2008 stabilisce le modalità di applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 modifica il regolamento (CE) n. 555/2008, stabilendo le disposizioni e le prescrizioni specifiche per la presentazione dei progetti dei programmi di sostegno per il nuovo periodo di programmazione 2014-2018. Tale periodo di programmazione si riferisce alle campagne vitivinicole 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. In particolare:

- l'art. 46, nell'ambito del confermato sistema di aiuti al settore vitivinicolo attraverso programmi quinquennali nazionali di sostegno, regola la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e prevede al punto 3 la nuova attività reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;

- il Capo III, articoli da 61 a 72, definisce un nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli a partire dal 1° gennaio 2016, prevedendo la possibilità di impianto e reimpianto di varietà di uve da vino solo dietro concessione di una specifica autorizzazione quando sussistano le condizioni stabilite nello stesso capo;

- l'art. 231 prevede che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso Regolamento (UE) n. 1308/2013 e fino alla loro scadenza.

Il Programma nazionale di sostegno (di seguito PNS) del settore vitivinicolo è stato presentato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione dell'Unione Europea il 1 marzo 2013 (prot. n. 1834 DG PIUE) e successivamente è stato modificato a seguito delle richieste della Commissione stessa e inviato il 22 maggio 2013 (prot. n. 3576 DG PIUE). Esso prevede una dotazione complessiva annuale di 336.997.000 euro ripartita fra diverse misure di sostegno, tra cui "ristrutturazione e riconversione vigneti".

In particolare nella scheda Misura C – Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, allegata al programma nazionale di sostegno, vengono fissati i principi di carattere generale applicativi della misura in questione.

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito MiPAAF) 20 dicembre 2013, n. 15938, specifica le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. In particolare stabilisce che ciascuna Regione definisca le proprie disposizioni applicative, le trasmetta al MiPAAF e dia applicazione alla misura.

Il regolamento (UE) n. 752 /2013, di modifica del regolamento (CE) n. 555/08, all'art.37 ter rimanda alla competenza degli Stati membri la definizione delle date di trasmissione delle informazioni relative agli anticipi .

In merito il MiPAAF ha fissato con Decreto ministeriale n. 4615 del 5 agosto 2014 le disposizioni nazionali di attuazione.

Il Decreto del MiPAAF 21 ottobre 2015 reca “Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti” .

Con D.G.R. n. 10- 7027 del 20 gennaio 2014 sono state approvate le disposizioni attuative regionali della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per le campagne viticole dal 2013/2014 al 2017/2018. In particolare in esse sono stati definiti gli interventi ammissibili ed i contributi forfetari massimi ad ettaro. Tali contributi sono stati definiti sulla base dei prezzi di estirpazione e messa a dimora e dei costi unitari di impianto, riportati nell'allegato 2 della stessa deliberazione e desunti dal prezzario regionale alla sezione n. 24 “Agricoltura- impianti viticoli” quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati.

Con DGR n. 22-426 del 13 ottobre 2014 sono state aggiornate le disposizioni attuative regionali per le campagne vitivinicole dal 2014/15 al 2017/2018.

Con D.G.R. n. 80-2778 del 29 dicembre 2015 sono state approvate le disposizioni attuative regionali della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per le campagne viticole dal 2015/16 al 2017/18, e in pari data, con la D.D. n. 909 del 29 dicembre 2015 si è aperto il bando riferito alla campagna 2015-16 con una dotazione 8.826.173,70 euro.

Stante ulteriori risorse rese disponibili dalla conclusione dell'istruttoria delle domande 2015/2016 della misura investimenti di cui all'art. 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., pari a Euro 302.882,98 la dotazione della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per il bando 2015/2016 è stata utilizzata ai sensi del punto 16 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 80-2778 del 29.12.2015 e risulta essere pertanto di 9.129.056,68 euro.

Conseguentemente Con DD n. 395 del 30 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria regionale delle domande di aiuto finanziabili con la dotazione di 9.129.056,68 euro, delle domande finanziabili con riserva e delle domande non finanziabili per mancanza di fondi per la campagna viticola 2015/2016.

Considerato che il contributo complessivo richiesto per la misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” della campagna 2015/2016 è risultato pari ad euro 18.150.407,08 come indicato nell'allegato 1 della citata DD.

Tenuto conto che il Decreto ministeriale n. 3362 del 23 maggio 2016, ha ripartito tra le Regioni e Province Autonome i fondi del Piano nazionale di sostegno per la campagna finanziaria 2016/2017, destinando alla Regione Piemonte risorse pari a euro 19.444.966,00 di cui euro 9.157.336,00 per la misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”.

Dato atto che trattandosi di finanziamenti comunitari non transitano sul bilancio regionale e sono direttamente erogati dall'Organismo Pagatore Agea.

In considerazione della numerosità delle domande pervenute per la misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” della campagna 2015/2016, per ragioni di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa, si ritiene opportuno di destinare le risorse finanziarie disponibili per la stessa misura nella campagna 2016-17, pari a euro 9.157.336,00, al finanziamento del maggior numero di domande contenute nella graduatoria 2015/2016, come indicato nell’allegato 1 della citata DD n. 395 del 30 maggio 2016.

Occorre concedere alle domande di aiuto con pagamento a collaudo della campagna 2015/2016, finanziabili con le risorse 2016/17, la proroga al 31 maggio 2017 per il termine dei lavori, come previsto al punto 18.1 delle istruzioni operative di OP AGEA n. 51 del 25 novembre 2015.

Il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura provvederà a notificare tali disposizioni al MiPAAF e a definire con propri atti, d’intesa con AGEA in qualità di Organismo pagatore, le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per il finanziamento del maggior numero di domande contenute nella graduatoria approvata con la DD n. 395 del 30 maggio 2016.

Con la D.G.R. n. 64-700 del 27 settembre 2010, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è stata effettuata una ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura, tra cui quelli relativi alla misura in questione, e l’individuazione dei relativi termini di conclusione.

In applicazione dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che prevede la pubblicazione dei provvedimenti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, il presente atto sarà pubblicato nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

1. di destinare le risorse finanziarie definite con D.M. n. 3362 del 23.5.2016 disponibili per la misura della campagna 2016-17 “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, pari a euro 9.157.336,00, al finanziamento della graduatoria approvata con la DD n. 395 del 30 maggio 2016, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
2. di disporre che il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura provvederà a notificare tali disposizioni al MiPAAF e definirà con propri atti le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per il finanziamento del maggior numero di domande ammissibili contenute nella graduatoria approvata con la DD n. 395 del 30 maggio 2016, d’intesa con AGEA in qualità di Organismo pagatore;
3. di prorogare al 31.5.2017 il termine dei lavori delle domande d’aiuto con pagamento a collaudo della campagna 2015/2016, finanziabili con le risorse 2016/2017;
4. di dare atto che i fondi per l’attuazione della misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti” sono comunitari, non transitano sul bilancio regionale e vengono direttamente erogati dall’Organismo Pagatore Agea.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)